

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 5

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 31 luglio 2008)

INDICE

BERSELLI: sull'inquinamento provocato da incidenti in uno stabilimento di Sassofeltrio (Pesaro e Urbino) (4-00351) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 59	DI GIROLAMO Nicola: sulla mancanza di una scuola italiana in Lussemburgo (4-00083) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 69
sui rischi per l'ambiente derivanti dall'attività di uno stabilimento di Sassofeltrio (Pesaro-Urbino) (4-00352) (risp. MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>)	59	LUSI ed altri: sulla paventata riduzione dei collegamenti ferroviari nella regione Liguria (4-00340) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	70
COSTA ed altri: sulla formazione di classi plurime di lingua e cultura italiana in una regione tedesca (4-00009) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	65	POLI BORTONE: sul mancato recupero di contributi comunitari percepiti dall'AGEA in favore di due agricoltori (4-00136) (risp. ZAIA, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	73
DELLA SETA: sulla vicenda occorsa ad un turista italiano negli Stati Uniti (4-00022) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	67	sull'abolizione della pena di morte nell'Unione europea (4-00180) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	76
		PORETTI, PERDUCA: sull'accesso dei cani ai treni (4-00116) (risp. MATTEOLI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	78

BERSELLI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che presso lo stabilimento della Eco Pfu Srl in Sassofeltrio (Pesaro e Urbino) si sono verificati alcuni gravi episodi negli ultimi mesi: un operaio deceduto e due incendi dovuti al surriscaldamento dei macchinari non raffreddati come da norme tecniche, due sequestri da parte del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri di Ancona, il riscontro da parte del Comando provinciale di Pesaro-Urbino dei Vigili del fuoco delle improprie qualità custodite e della conservazione dei materiali originali e lavorati, l'incontrollata proliferazione di insetti fastidiosi e pericolosi, nonché il diffondersi in tutta l'area circostante di un nauseabondo odore di materiale bruciato,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra esposto;

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché: a) gli insediamenti delle ditte autorizzate allo smaltimento e riciclaggio dei pneumatici fuori uso, ancorché classificati come materiali non pericolosi, debbano essere localizzati fuori dai centri urbanizzati ad una distanza non inferiore ai dieci chilometri in linea d'aria dagli stessi; b) le aree destinate allo stoccaggio e messa in riserva siano ben definite ed i cumuli di materiale stoccato non superino l'altezza di sicurezza di due metri e gli stessi siano opportunamente coperti con materiale ignifugo e impermeabile; c) le stesse aree siano dislocate tenendo presenti le vie di accesso dei mezzi di soccorso, con particolare riferimento a quelli antincendio;

inoltre, per quale motivo, in presenza di sequestri cautelativi e della violazione delle più elementari norme di sicurezza, non sia stata disposta la chiusura dello stabilimento in quanto palesemente in contrasto con la stessa normativa che prevede la incompatibilità di tale attività con l'ambiente e con l'uomo.

(4-00351)

(15 luglio 2008)

BERSELLI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il territorio di Sassofeltrio (Pesaro e Urbino), stupendo comune dell'entroterra riminese ma in provincia di Pesaro-Urbino, dalla cui rocca è possibile scorgere la costa adriatica, le torri di San Marino, il monte Carpegna e la vallata del fiume Conca, ha una struttura medievale ed è inse-

rito mirabilmente in un paesaggio collinare particolarmente bello e suggestivo;

ivi opera la società Eco Pfu, attiva nel recupero di rifiuti e nello stoccaggio di pneumatici;

la cittadinanza è in continua allerta e vive in uno stato di forte preoccupazione ed ansietà, temendo conseguenze gravi per la salute e per l'equilibrio del territorio a causa della suddetta attività svolta dalla società Eco Pfu, senza la quale l'ambiente sarebbe davvero incontaminato;

non ha avuto riscontro una sollecitazione rivolta in data 5 marzo 2007 al Ministro in indirizzo da parte del Sindaco del Comune di Sassofeltrio con cui si lamentavano le predette preoccupazioni e con cui lo si invitava a svolgere le più opportune indagini, anche eventualmente con la personale presenza sul posto,

si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo al riguardo e quali iniziative urgenti intenda promuovere per scongiurare che dall'attività svolta dalla società Eco Pfu possano derivare pericoli per le persone e per l'ambiente.

(4-00352)

(15 luglio 2008)

RISPOSTA. (*) – Per quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, dove si esprime forte preoccupazione in ordine all'attività di smaltimento e recupero pneumatici fuori uso svolta dalla società ECO PFU nel Comune di Sassofeltrio, in Provincia di Pesaro Urbino, si rappresenta quanto segue.

Si tratta di una società – esclusa dall'applicazione del decreto legislativo n. 334 del 1999 in materia di attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – iscritta nell'apposito registro provinciale che svolge un'attività di recupero pneumatici fuori uso in regime semplificato, anche se risulta aver inoltrato l'istanza per ottenere l'autorizzazione per il passaggio al regime ordinario (art. 210 decreto legislativo 152 del 2006) con lo scopo, principalmente, di aumentare le quantità da trattare.

L'attività della ditta, svolta in zona industriale, in un terreno prima occupato da un gessificio, consiste nella messa in riserva di rifiuti di gomma e nella loro riduzione volumetrica tramite frantumazione-granulazione. In questa fase si producono granuli di gomma e scarti di tela e acciaio, presenti nel pneumatico integro. La gomma viene imballata in *big bags* ed inviata ad altre ditte per il recupero finale della stessa nelle varie forme consentite, mentre l'acciaio e la tela vengono destinati al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati.

Viste le segnalazioni fatte da diversi cittadini, lamentati si soprattutto per gli odori e i rumori provenienti dall'impianto, lo stesso è oggetto di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

particolare attenzione da parte di varie Amministrazioni già da diverso tempo, ancora prima che si verificassero alcuni incendi e in particolare l'incidente sul lavoro avvenuto il 9 agosto 2006 dove, presso un capannone dello stabilimento, perdeva la vita un operaio per essere rimasto incastrato in un macchinario e per il quale l'istruttoria dell'Autorità giudiziaria è ancora in corso.

In particolare, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'ambiente ha fatto sapere che già nel mese di gennaio 2006, a seguito di delega da parte dell'A.G. di Pesaro scaturita da un esposto anonimo, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Ancona espletava un primo controllo presso lo stabilimento, che si concludeva con la denuncia del Legale rappresentante e contestuale richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo dello stabilimento; richiesta parzialmente accolta in data 7 febbraio 2006 dall'Autorità giudiziaria di Urbino.

Le principali violazioni riscontrate riguardavano il non rispetto di alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione (mancata copertura e protezione dei rifiuti stoccati nell'impianto) e la mancanza di alcune autorizzazioni amministrative (emissioni in atmosfera, scarichi domestici, costruzione di impianti industriali), necessarie per poter esercitare l'attività di recupero (per queste ultime, la ditta ECO PFU era già stata diffidata dalla Provincia di Pesaro). In data 6 marzo 2007 l'area veniva dissequestrata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revoca del decreto da parte del Tribunale del riesame di Pesaro.

A questa visita ispettiva ne sono seguite altre, sempre da parte del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Ancona, in data 31 gennaio 2007 e 15 febbraio 2007, sia d'iniziativa che su delega dell'Autorità giudiziaria, anche unitamente a personale dell'ARPAM.

Poiché nel corso degli accertamenti è stato riscontrato l'illecito stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi su tre aree sottoposte il 31 gennaio 2007 a sequestro probatorio e dal 12 marzo 2007 a sequestro preventivo, come disposto dal GIP del Tribunale di Urbino, e l'assenza delle specifiche tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti nelle superfici predette, è stata notiziata anche la Provincia, sia da parte dei Carabinieri che dell'ARPAM, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

A seguito degli incendi verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2007, il Comando stazione Carabinieri di Mercatino Conca, al fine di effettuare un ulteriore controllo presso la ditta in parola, ha chiesto l'immediato intervento del NOE dei Carabinieri di Ancona e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pesaro e Urbino.

I Vigili del fuoco, che hanno reso noto l'esito del proprio accertamento il 21 giugno 2006, hanno stabilito delle misure urgenti da adottare da parte della ditta proprietaria dello stabilimento in argomento, pena la revoca della certificazione antincendi; revoca poi effettivamente intervenuta in data 2 ottobre 2007 in quanto veniva riscontrato un eccessivo quantitativo di pneumatici depositati nello stabilimento e nel piazzale antistante, con l'indicazione contestuale delle condizioni di sicurezza da raggiungere per ottenere un nuovo certificato.

A seguito di tali fatti, sulla base dei sopralluoghi effettuati e dai verbali dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e dell'ARPAM, l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con provvedimento n. 69074 dell'8 ottobre 2007, ha disposto la sospensione del prelievo dei rifiuti da sottoporre a messa in riserva nell'impianto in argomento, fino all'adeguamento delle prescrizioni dei Vigili del fuoco ed ha autorizzato la continuazione della frantumazione del materiale stoccato.

La ditta ECO PFU ha, pertanto, ridotto la quantità dei rifiuti di gomma stoccati sul piazzale, dividendo il grosso cumulo di pneumatici fuori uso in cumuli più piccoli separati tra di loro da uno spazio sufficiente al passaggio delle autobotti.

Un ulteriore incendio del materiale depositato si è verificato il giorno 14 dicembre 2007 ed è stato immediatamente spento senza che procurasse conseguenze.

In data 10 gennaio 2008 il Dirigente del servizio prevenzione e recupero rifiuti della Provincia di Pesaro Urbino, con proprio provvedimento ha stabilito che:

- 1) nello stabilimento entrassero non più di 80 tonnellate alla settimana di rifiuti da recuperare,
- 2) il bilancio complessivo della gestione dei rifiuti andasse verso una costante diminuzione degli stessi,
- 3) la ditta ECO PFU trasmettesse al predetto servizio i formulari identificativi dei rifiuti entrati ed usciti dall'impianto e che nel caso in cui dall'esame dei formulari dovesse risultare una superiorità numerica dei rifiuti in ingresso rispetto a quelli in uscita l'autorizzazione doveva intendersi revocata.

Veniva, così, riattivata l'attività della Società, con la condizione che la stessa continuasse a ridurre la quantità di gomme stoccate sul piazzale, fino a circa 2000 tonnellate.

Riguardo al rilascio del certificato antincendi, in data 6 dicembre 2007 la ditta proprietaria ha presentato il relativo progetto di adeguamento delle condizioni di sicurezza dello stabilimento che il Comando dei Vigili del fuoco, con nota del 2 gennaio 2008, ha approvato aggiungendo, però, ulteriori quattro prescrizioni, così riassunte:

il dimensionamento della riserva di acqua e liquido schiumogeno dell'impianto idrico antincendi per una durata minima di 60 minuti;

l'adeguata formazione del personale addetto all'utilizzo dei carrelli a schiuma e dell'impianto idrico antincendio;

l'idonea protezione degli idranti contro gli urti accidentali;

la presenza di un numero idoneo di estintori carrellati sul piazzale.

Al termine dei lavori di adeguamento, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Comando dei Vigili del fuoco provvederà, al sopralluogo per il rilascio del nuovo certificato di prevenzione incendi.

In data 26 febbraio 2008, il NOE di Ancona, unitamente a personale dell'ARPAM di Pesaro, a seguito di nuove lamentele e segnalazioni giunte

da parte di privati cittadini, procedeva ad effettuare un nuovo sopralluogo all'impianto, riscontrando alcune violazioni sulla gestione e stoccaggio dei rifiuti, nonché delle violazioni alle prescrizioni, dettate dalla Provincia di Pesaro Urbino, sui tempi di utilizzo di alcuni macchinari fonte di emissioni in atmosfera e rumori molesti.

L'esito del sopralluogo ha portato alla denuncia a piede libero del legale rappresentante della ditta all'A.G. competente, al sequestro di alcune aree interne e dei relativi rifiuti depositati (zone in cui si sono riscontrate le violazioni), nonché al sequestro dei macchinari che davano origine alle emissioni. Anche in questo caso il NOE di Ancona ha provveduto ad informare la Provincia di Pesaro per gli adempimenti di competenza, mentre, in data 19 maggio 2008, il Tribunale di Urbino, anche nella considerazione che nel frattempo la Provincia di Pesaro, su richiesta della ditta ECO PFU, aveva concesso l'autorizzazione estendendo la durata delle emissioni alle 24 ore, disponeva il dissequestro dei macchinari.

Per quanto riguarda i rumori, la ditta ha messo in atto una serie di accorgimenti finalizzati all'abbattimento del livello sonoro emesso dalle lavorazioni; infatti, nell'ultimo rapporto rilasciato da un tecnico competente in acustica, a seguito di misure fonometriche effettuate in data 9 aprile 2008, risultano essere rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Riguardo, invece, le emissioni odorigene, si fa presente che di recente la Corte di Cassazione ha stabilito che, giacché non esistono, secondo la vigente normativa statale, limiti tabellari o metodi di calcolo del livello di molestia olfattiva, qualora si sia in presenza di emissioni odorose, la valutazione, anche riguardo l'articolo 674, seconda parte, del codice penale (emissioni di gas, vapori o fumo nei casi non consentiti dalla legge) e l'articolo 844 del codice civile (parametro della «normale tollerabilità») viene effettuata sulla base del criterio di «stretta tollerabilità» esclusivamente dal Giudice. Ciò premesso, la ditta ECO PFU ha commissionato un monitoraggio degli odori al Laboratorio olfattometrico Progress Srl di Milano, primo laboratorio in Italia accreditato Sinal che ha provveduto ad effettuare i campionamenti il giorno 18 marzo 2008. La conclusione dell'esame effettuato su 12 punti sensibili, tra cui le abitazioni dei cittadini che segnalano disturbi, è stato che «le concentrazioni di odore determinate presso i recettori sensibili sono ... ampiamente inferiori all'intervallo di riferimento».

In ogni caso, la Provincia ha già richiesto all'ARPAM un monitoraggio dell'aria nei pressi dell'impianto, teso alla valutazione dell'esistenza o meno di problematiche legate alle emissioni di qualsiasi tipo. Su questo tema, il Comune è attualmente impegnato per l'attivazione di una piazzola con utenza ENEL, per dare proprio la possibilità all'ARPAM di attivare il centro di monitoraggio.

Per quanto riguarda la lamentata proliferazione di insetti fastidiosi e pericolosi, la ditta ECO PFU ha attivato una collaborazione con il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e patologia animale dell'Università di Bologna. Con tale collaborazione la ditta esegue ogni sabato dei tratta-

menti antizanzare ed ogni 15 giorni invia al Dipartimento suddetto ovi-trappole, per le analisi sull'efficacia dei trattamenti.

In data 4 giugno 2008, da una visita ispettiva condotta dalla Direzione provinciale del lavoro si è appreso che la ditta, a fronte dell'autorizzazione della Provincia all'estensione a 24 ore giornaliera della durata di emissioni, limita detta durata a 16 ore giornaliera e che con il tempo non farà più magazzino dei pneumatici nel piazzale esterno, in quanto vi è un accordo per la forni tura dei pneumatici da lavorare al momento dell'esaurimento delle scorte.

Per completezza di trattazione, si informa che il 10 giugno 2008 si è sviluppato un altro principio di incendio all'interno dello stabilimento; si è trattato di un piccolo focolaio accesi all'interno di una macchina utilizzata per la separazione della gomma dall'acciaio delle carcasse, attraverso degli appositi coltelli, prontamente domato dalle maestranze tanto da rendere superfluo l'intervento dei Vigili del fuoco di Novafeltria, comunque prontamente intervenuti per constatarne l'avvenuto spegnimento, mentre in data 16 giugno 2008 la ditta ECO PFU, unitamente ad un rappresentante della Srl Progress di Milano, specializzata nella misura delle emissioni odorogene, ha ottenuto un incontro con i funzionari del Dipartimento ARPAM di Pesaro, nel corso del quale sono stati sviluppati tutti i temi più critici in carico alla ditta. Si è parlato, in particolare, di rumori e di odori e la ditta ECO PFU ha dato ampia rassicurazione sulla volontà di giungere al superamento della situazione attuale, riconoscendo, in parte, l'esistenza di alcuni dei problemi segnalati.

Infine, in relazione alla richiesta dell'interrogante sulle iniziative da intraprendere affinché gli insediamenti delle ditte autorizzate allo smaltimento e riciclaggio dei pneumatici fuori uso siano localizzati fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore ai dieci chilometri in linea d'aria dagli stessi, si rappresenta che la normativa vigente non prevede distanze minime obbligatorie per l'ubicazione di tali strutture.

Nello specifico, l'allegato 1 del decreto legislativo 209 del 2003, nel dettare i requisiti relativi ai centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti, contempla la distanza dai centri abitati solo come parametro per la valutazione delle condizioni locali di accettabilità dell'impianto.

L'opportunità dell'ubicazione del centro di stoccaggio oggetto di interrogazione è quindi rimessa alla valutazione dell'Amministrazione competente in relazione alle specificità territoriali.

Da quanto esposto, appare evidente che le problematiche scaturenti dall'attività della Srl ECO PFU siano attentamente monitorate dalle Amministrazioni coinvolte nella vicenda, ma non mancherà la particolare attenzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pronto ad intervenire, anche tramite l'ausilio del Comando Carabinieri per

la tutela dell'ambiente, qualora ci si trovasse di fronte a violazioni di norme ambientali non più gestibili da parte delle Amministrazioni locali.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
e la tutela del territorio e del mare*

MENIA

(30 luglio 2008)

COSTA, NESSA, GALLO, MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

con messaggio della Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie – Ufficio II, prot. 302/108147 del 25 marzo 2008, il Ministero degli affari esteri comunicava al Consolato generale di Stoccarda, e solo per la regione Baden-Wuerttemberg Germania, le risultanze della visita tecnico-didattica guidata dal Consigliere d'Ambasciata Mauro Carfagnini avente come oggetto «corsi di lingua e cultura italiana per l'anno 2008/2009» riguardo ai quali si dispone la «costituzione di corsi, necessariamente pluriclassi, che comprendano, al momento delle iscrizioni un numero di almeno 15-20 alunni, corsi con un numero inferiore di utenti non dovranno essere più costituiti»;

la determinazione degli organici del personale della scuola è disciplinata dal decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 luglio 1988, n. 331, il cui articolo 15, comma 1, prevede che «salvo il disposto dell'art. 10 (presenza nelle classi di alunni in situazione di *handicap*) le classi della scuola elementare sono di norma costituite da non più di 25 alunni e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 alunni e non meno di 6»;

l'organico delle scuole e corsi all'estero per il triennio 2008/2011, già fissato e reso noto, è stato calcolato nel rispetto delle suddette norme;

dal punto di vista didattico la creazione delle pluriclassi è da considerare una situazione eccezionale, difficilmente gestibile, suscettibile di condizionare negativamente il conseguimento di buoni risultati; a tale stato si è sempre cercato di rimediare parzialmente, riducendo il numero degli alunni di età diverse e di diverse classi. Pertanto è di tutta evidenza il fatto che la formazione delle classi nell'intera circoscrizione Consolare di Stoccarda di corsi costituiti tutti da pluriclassi numerose è il presupposto diretto di eventuali casi di abbandono e/o esito negativo negli studi per un numero considerevole di alunni, come è stato chiaramente motivato e dimostrato dall'esposto di tutti i docenti nelle scuole del Baden-Wuerttemberg, già a conoscenza del Ministero degli affari esteri,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per il rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 331 del 1998, e pertanto

consentire che si formino pluriclassi con non più di 12 alunni e che le disposizioni contenute nel citato messaggio vengano annullate.

(4-00009)

(14 maggio 2008)

RISPOSTA. – Le indicazioni fornite al Consolato generale, nel messaggio citato dall'interrogante, erano da ritenersi inserite in un processo più ampio di analisi, volto a valutare se l'innalzamento del numero di iscritti ad inizio anno potesse contribuire a ridurre il rischio di chiudere dei corsi a causa del ridotto numero di iscrizioni. In questa fase non era quindi ancora espressione di una decisione definitiva in merito ai corsi di lingua e cultura italiana nella circoscrizione consolare di Stoccarda.

Ogni tipo di revisione di criteri generali inerenti i corsi di lingua e di cultura italiana all'estero viene d'altra parte elaborata e valutata nel rispetto delle procedure previste, anche in materia contrattuale per il settore scolastico, e si applica ovviamente a tutta la rete.

Va tenuto presente a tale proposito che il riferimento normativo per i corsi di lingua e cultura italiana è la circolare del Ministro degli affari esteri n. 095/136 del 28 gennaio 1983, che stabilisce come soglia minima il numero di 8 o 12 alunni, a seconda che si tratti di pluriclassi o monoclassi.

La situazione di incertezza venutasi a creare *in loco* ha indotto la competente Direzione del Ministero degli esteri a fornire chiarimenti al Consolato generale a Stoccarda ed a confermare i limiti minimi previsti dalle disposizioni in vigore per la costituzione dei corsi di lingua e cultura italiana (8 alunni per i corsi pluriclasse e 12 per quelli monoclasse). Nell'ambito di tali parametri, il Ministero degli esteri continuerà peraltro ad adottare un atteggiamento flessibile, soprattutto in alcune zone del Baden-Wuerttemberg, che presentano particolari problemi in relazione alla frequenza degli iscritti ai corsi.

La suddetta Direzione generale intende inoltre proseguire – d'intesa con l'Ambasciata a Berlino e con la rete consolare in Germania, oltre che con gli interlocutori coinvolti a vario titolo nelle iniziative linguistiche in favore della collettività italiana – un'analisi sempre più approfondita della situazione per individuare i margini di miglioramento degli interventi in corso e adottare eventuali ulteriori iniziative ad integrazione di quelle esistenti.

Tale tematica è stata anche oggetto di un incontro con i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni sindacali della Scuola, che si è svolto lo scorso 13 maggio e nel corso del quale non si è mancato di sottolineare l'importanza del contributo di dette Organizzazioni nella discussione in atto, volta all'accrescimento dell'impatto quantitativo e dell'efficacia dei corsi di lingua e cultura italiana in Germania.

Il Consolato generale a Stoccarda ha già fornito un'esaustiva comunicazione sugli aspetti sopra affrontati ai rappresentanti della comunità italiana, Comitati italiani all'estero (Comites) e Consiglio generale degli ita-

liani all'estero (CGIE), ai docenti colà in servizio, nonché ai rappresentanti locali delle Organizzazioni sindacali della Scuola.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(22 luglio 2008)

DELLA SETA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

secondo quanto riportato sul quotidiano «La Repubblica» il 15 maggio 2008, in un articolo a firma di Arturo Zampaglione, un cittadino italiano, Domenico Salerno, avvocato calabrese di 35 anni, in vacanza negli Stati Uniti, all'arrivo all'aeroporto di Washington è stato oggetto di un trattamento totalmente illegale da parte della polizia locale: dopo bruschi interrogatori, dopo aver subito ogni genere di minaccia, è stato condotto con le catene ai piedi in una prigione del sud della Virginia, dove è stato trattenuto per molti giorni in una cella al freddo, costretto a dormire sul cemento, con la luce sempre accesa e la sveglia alle 4 di mattina. Tutto questo senza potersi avvalere di alcuno strumento giuridico di difesa, e senza che i rappresentanti diplomatici italiani, pure sollecitati in tal senso, siano mai andati a visitarlo;

la celebre giornalista Nina Bernstein, che per prima ha sollevato il caso, ha scritto sul «New York Times» che vicende analoghe a quella vissuta da Domenico Salerno sono capitate ad altri viaggiatori europei;

i cittadini italiani, come quelli di altri 26 Paesi, non hanno bisogno di visto per entrare negli Stati Uniti e soggiornarvi, per motivi di turismo, per un periodo massimo di tre mesi;

agli agenti che lo interrogavano, Salerno – recatosi sei volte durante gli ultimi due anni negli Stati Uniti dove ha la fidanzata – ha negato di essere alla ricerca di un lavoro e ha mostrato il denaro che aveva con sé (600 dollari) e un documento bancario per attestare che aveva i mezzi per pagare il proprio soggiorno. Tutto questo ha cercato di spiegare in un inglese incerto, chiedendo inutilmente di farsi aiutare nella lingua dalla sua fidanzata, che lo attendeva fuori dall'aeroporto;

questa spiacevole odissea di Domenico Salerno è terminata dopo «soltanto» dieci giorni, grazie a due avvocati assunti dal padre della sua fidanzata e agli interventi del senatore repubblicano John Warner,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che la rappresentanza diplomatica italiana, sebbene sollecitata, si sia del tutto disinteressata del caso di Domenico Salerno, non inviando nessun proprio funzionario a visitare Salerno nella prigione in cui era detenuto e non offrendogli alcuna assistenza legale;

nel caso in cui si dimostri questa gravissima inadempienza, se il Ministro in indirizzo ritenga di sanzionarla con adeguate misure;

se non si intendano avviare nei confronti del Governo degli Stati Uniti iniziative politico-diplomatiche utili ad evitare il ripetersi di episodi

assurdi, incomprensibili e spiacevoli come quello accaduto a Domenico Salerno.

(4-00022)

(21 maggio 2008)

RISPOSTA. – Il signor Domenico Salerno, cittadino italiano nato a Catanzaro il 29 marzo 1973, è stato fermato il 29 aprile 2008 dalla Polizia di frontiera dell'aeroporto internazionale F. Dulles di Washington, perché ritenuto non in possesso di regolare documentazione di viaggio per l'ingresso negli Stati Uniti.

Dai frequenti e prolungati soggiorni del signor Salerno in quel Paese nel corso del 2007, gli agenti in servizio hanno dedotto che l'interessato viaggiasse per motivi non turistici e, nel fare presente che l'irregolarità rilevata era di carattere esclusivamente amministrativo, lo hanno invitato a rientrare in Italia e a fare ritorno negli Stati Uniti munito del visto richiesto in relazione alla motivazione del soggiorno. A seguito del suo rifiuto di reimbarcarsi, le Autorità americane hanno segnalato l'accaduto al funzionario di turno dell'Ambasciata d'Italia a Washington, che ha chiesto di poter parlare con il connazionale per spiegargli la situazione. A quel punto, secondo quanto riferito dal legale del signor Salerno, l'interessato avrebbe espresso il proprio scontento in maniera tale da indurre gli agenti presenti a ritenere che si trattasse di un richiesta di «asilo politico».

Il connazionale, pertanto, è stato posto in stato di fermo e trasferito per le verifiche del caso dapprima presso una struttura detentiva in località Fairfax (Stato della Virginia) e successivamente, lo scorso 1° maggio, presso il «Pamunkey Regional Jail» nei dintorni di Richmond, località rientrante nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia a Filadelfia.

Avvisato dall'Ambasciata circa la presenza del signor Salerno nella citata struttura detentiva, il Consolato generale a Filadelfia ha stabilito e mantenuto un contatto costante con i familiari dell'interessato e con l'avvocato incaricato dagli stessi di seguire la vicenda, consultandosi con quest'ultimo sulle linee di condotta più opportune da tenere sulla vicenda, anche nei confronti delle Autorità amministrative statunitensi. Al fine di prestare al connazionale tutta la necessaria assistenza, il Consolato generale ha, inoltre, investito della questione un esperto in materia giudiziaria in vista di un eventuale rinvio a giudizio; la medesima Rappresentanza ha provveduto, altresì, ad allertare il Console onorario a Norfolk, località vicina al luogo di detenzione, pregandolo di monitorare da vicino la vicenda, richiedendo un'immediata visita consolare.

Fortunatamente il rapido evolversi della vicenda ha reso superflua la richiesta.

Una volta chiarita la posizione del connazionale, il signor Salerno ha potuto fare rientro in Italia il 2 maggio 2008 senza impedimenti ad un suo eventuale nuovo viaggio negli Stati Uniti.

Quanto all'ultimo quesito di carattere generale posto dall'interrogante, la problematica del trattamento riservato ai nostri connazionali,

come ad altri cittadini dell'Unione europea, respinti alla frontiera negli Stati Uniti è da tempo all'attenzione del Ministero degli esteri. L'Ambasciata d'Italia a Washington e le Rappresentanze degli altri Paesi membri dell'Unione hanno sollevato la questione nei confronti delle competenti Autorità statunitensi, proponendo l'adozione di un «codice di condotta» da parte del personale preposto ai controlli, in modo da evitare il ripetersi di episodi come quello accaduto al signor Salerno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(22 luglio 2008)

DI GIROLAMO Nicola. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che in Lussemburgo, Paese dove risiede una numerosa comunità italiana, non esiste una scuola italiana aperta a tutti in grado di offrire ai bambini e agli adulti di origine italiana la possibilità di un contatto con la propria lingua madre, l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi, nel novembre 2005, il Console decise la sospensione dei corsi di italiano, istituiti in base al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che incoraggia e sostiene la diffusione della lingua e della cultura italiana tra i residenti all'estero, frequentati soprattutto dai ragazzi di famiglie di ceto medio-basso, non in grado di sostenere il costo di lezioni private;

se sia vero che la chiusura dei corsi è avvenuta da un giorno all'altro durante l'anno scolastico, senza comunicazione alcuna da parte del Consolato, né prima né dopo, ai genitori e senza dare alcun preavviso alle autorità scolastiche lussemburghesi, nonostante la gravità della decisione adottata;

se sia vero che il Console avrebbe rispedito a Roma un acconto concesso dal Ministero degli affari esteri per un corso settimanale finalmente ripristinato nell'ottobre 2007 dal Comitato di assistenza scolastica italiano (Coascit), costituitosi con lo scopo di dare continuità ai corsi di lingua e cultura italiana bruscamente sospesi nel novembre 2005;

quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle esigenze di circa duecento famiglie che reclamano il diritto di assicurare ai loro figli l'insegnamento della lingua italiana;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo riguardo alla mancanza di una scuola italiana in Lussemburgo.

(4-00083)

(4 giugno 2008)

RISPOSTA. – La sospensione delle attività dei corsi di lingua e cultura italiana di cui alla legge n. 153 del 1971 è stata determinata dallo scioglimento dell'ente gestore CAFLI (Comitato di assistenza figli lavoratori italiani) i cui membri, dopo un lungo periodo di dissidi e di incomprensioni,

nel settembre 2005, decisero di non presentare alcuna richiesta di contributo sul capitolo 3153 per l'esercizio finanziario 2006 e di dimettersi con decorrenza 14 ottobre 2005. Il successivo 10 novembre l'Assemblea dell'Ente stabilì di sciogliere l'associazione per asserita «impossibilità di perseguire con profitto le finalità di cui allo statuto».

L'Ambasciata, il Consolato d'Esch-sur-Alzette e il Com.It.Es. (Comitato Italiani all'Estero) furono informati di tali circostanze a decisione già presa e non poterono, quindi, fare ulteriori tentativi di mediazione tra i membri dell'ente stesso, pur nell'ambito dei limiti propri di una associazione senza scopo di lucro, regolata dal diritto lussemburghese.

Dopo lo scioglimento del CAFLI – su esplicita indicazione del Ministero degli esteri anche in sintonia con il Com.It.Es. e con il Consigliere CGIE (Consiglio generale italiani all'estero) per il Lussemburgo – l'Ambasciata e il Consolato in Esch-sur-Alzette hanno promosso diverse opportunità di incontro, impegnandosi affinché venisse costituito un nuovo ente, per gestire le iniziative linguistico-culturali e per dare, quindi, risposta alle richieste della nostra collettività.

Il nuovo ente gestore COASCIT (Comitato di assistenza scolastica italiano) ha presentato per l'esercizio finanziario 2007 al Ministero degli esteri una richiesta di contributo in relazione alla possibilità, fatta presente dall'Ambasciata, che venissero concretamente organizzati due corsi a partire dal settembre 2007. È stata, quindi, disposta l'assegnazione al suddetto ente di un contributo pari a 10.000 euro per l'ultimo trimestre 2007, dando disposizione nel contempo al Consolato in Esch-sur-Alzette di erogare la somma dopo l'inizio effettivo dei corsi.

Poiché il COASCIT non ha mai fornito prova di aver acquisito una propria autonomia finanziaria né di aver attivato alcun corso conformemente alla normativa in vigore, il Consolato in Esch-sur-Alzette non ha potuto erogare il contributo in parola.

Si ricorda, infine, che la costituzione di enti gestori per le iniziative scolastiche *ex lege* 153 e l'organizzazione effettiva delle loro attività non può che essere demandata alla libera iniziativa delle collettività italiane all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(22 luglio 2008)

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

si apprende, da notizie diffuse dagli organi di stampa («Il Secolo XIX», 1° giugno 2008), che Trenitalia S.p.A. ha già disposto una significativa riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto ed ha programmato un'ulteriore soppressione di molte corse ferroviarie, in diverse regioni d'Italia;

una delle regioni maggiormente colpite da tale riduzione dei servizi è la Liguria, ove sono stati soppressi già due Intercity;

tale riduzione dei servizi ferroviari ha già causato notevoli disagi all'utenza, che spesso usa il treno per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro, riflettendosi peraltro sulle condizioni di viabilità dell'intero bacino territoriale servito dagli Intercity soppressi;

nonostante i disagi determinatisi in seguito alla dismissione delle suddette corse ferroviarie, si apprende dagli organi di stampa l'intenzione di Trenitalia S.p.A. di procedere all'ulteriore soppressione di altri due treni notturni, che assicuravano i collegamenti con Torino e con Nizza;

tale riduzione del servizio ferroviario sarebbe inoltre aggravata dalla soppressione, prevista per il 15 giugno 2008, di ulteriori treni, tra Intercity ed Eurocity, la cui tratta interessa, tra le altre, la regione Liguria;

qualora tale programma fosse compiutamente realizzato, ne deriverebbe evidentemente un rilevante pregiudizio non solo alla popolazione locale, ma anche all'economia della regione ligure, che si vedrebbe privata di servizi essenziali ai fini dello sviluppo del turismo;

proprio per evitare tali conseguenze – preso atto della volontà di Trenitalia di dismettere i treni Intercity e della necessità delle regioni interessate di concorrere, a livello organizzativo e finanziario, all'erogazione di tali servizi – già il Governo Prodi aveva istituito un tavolo di concertazione, che ha esaminato numerose soluzioni e ha valutato le proposte di compartecipazione finanziaria avanzate da diverse regioni;

in vista di una riorganizzazione complessiva dei servizi erogati da Trenitalia, il Governo Prodi, al termine del suo mandato, ha ottenuto dalla suddetta società la sospensione dei tagli già previsti a partire dal 7 aprile 2008, al fine di consentire al nuovo Governo di ricercare un'intesa al tavolo di concertazione, idonea a scongiurare che le previste riduzioni venissero riproposte a partire dal 15 giugno 2008;

a sostegno e copertura di tale fase di riorganizzazione, in data 8 aprile 2008, il Governo Prodi ha emanato il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 102, il 27 maggio 2008, volto a stanziare le risorse necessarie per assicurare la continuità dei servizi ferroviari nei primi mesi del 2008, anche nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia S.p.A., proprio in attesa del completamento dei lavori del tavolo tecnico interministeriale a tal fine costituito;

considerato che:

la mobilità rappresenta un essenziale diritto di cittadinanza, tutelato e promosso dalla Costituzione e dal diritto comunitario;

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche volte a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini, nell'ottica e nel rispetto degli accordi del protocollo di Kyoto e del programma di riduzione di gas dannosi dell'Unione europea;

costituisce compito essenziale dello Stato garantire ai cittadini la possibilità di rendere effettivo il loro diritto alla mobilità, assicurando servizi di trasporto efficienti e adottando a tal fine tutte le misure idonee ad evitare pregiudizi alla viabilità, interessando se del caso le regioni e le società che, come Trenitalia S.p.A, gestiscono la rete ferroviaria, quando si verificano disservizi e disagi come quelli in esame,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui la società Trenitalia s.p.a. starebbe per procedere alla soppressione di ulteriori corse ferroviarie a partire dal 15 giugno 2008;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare tale ulteriore soppressione e garantire così il diritto alla mobilità ai cittadini ed ai pendolari interessati;

se e quando il Ministro in indirizzo intenda convocare il tavolo di concertazione per individuare le linee di intervento idonee a scongiurare la soppressione dei treni prevista a partire dal 15 giugno 2008, nonché a definire tempi e modalità con le quali le regioni e Trenitalia potranno procedere alla eventuale predisposizione di un'offerta alternativa agli Intercity interessati dalla riduzione, così da minimizzare i disagi suscettibili di determinarsi nei confronti degli utenti.

(4-00340)

(15 luglio 2008)

RISPOSTA. – Il 14 marzo 2008 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministro dei trasporti *pro tempore* e l'Amministratore delegato di Trenitalia SpA. Tale accordo individua un perimetro di servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza mantenuti in esercizio – ancorché caratterizzati da risultati economici negativi – a fronte dello stanziamento di 104 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 252).

Esso costituisce una soluzione – per così dire – «ponte», nelle more cioè dell'espletamento dell'indagine conoscitiva prevista all'articolo 2, comma 253 della legge finanziaria 2008 e della conseguente ridefinizione del perimetro dei «servizi di utilità sociale», da regolare con contratto di servizio.

L'Accordo include, in linea di principio, i servizi *Intercity* notte, *Intercity* e assimilabili; tuttavia – considerato il *budget* disponibile nonché le alternative di trasporto esistenti – esso non comprende i servizi prestati sulla «rete forte», inclusa la direttrice in questione. Pertanto le determinazioni relative al treno oggetto dell'atto ispettivo ricadono nelle autonome scelte dell'impresa ferroviaria.

Va peraltro evidenziato che nella seduta del 27 marzo 2008, il CIPE ha esaminato la proposta metodologica presentata dal Ministero dei trasporti, oggi infrastrutture e trasporti, relativa a criteri e modalità per la ri-

definizione del perimetro dei servizi regolati, che includeva anche i servizi erogati sulla cosiddetta «rete forte».

Allo stato, è stata avviata l'indagine di cui al citato comma 253 e sono stati avviati contatti e incontri con l'impresa ferroviaria, allo scopo di individuare criteri e procedure per la ridefinizione di detto perimetro nonché in vista di rimodulazioni o riorganizzazioni dei servizi nel breve periodo.

Naturalmente, in tale sede si dovrà procedere a una nuova valutazione del paniere da sottoporre a regolazione e dunque potranno ben essere inclusi anche servizi ad oggi deferiti all'autonomia aziendale. L'ampiezza del nuovo perimetro dipenderà, a parità di altre condizioni, dalle risorse che saranno stanziare nel bilancio dello Stato.

Comunque, per far fronte alle esigenze di mobilità, anche pendolare, rilevate in specifici ambiti territoriali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ferrovie dello Stato SpA ha confermato l'opportunità di mantenere alcuni di questi collegamenti – tra cui quelli interessanti anche la regione Liguria sulla relazione Milano-Genova-Grosseto e viceversa – attraverso una parziale rimodulazione delle risorse assegnate dalla legge finanziaria 2008 per il Servizio universale.

Si conferma, in fine, la piena disponibilità del Ministero a convocare il tavolo di concertazione con la regione Liguria ed attivare e prendere parte al processo di concertazione finalizzato a ottimizzare la definizione dei servizi di utilità sociale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(25 luglio 2008)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Per sapere:

per quali motivi, nonostante le reiterate diffide dell'avvocato Sellitri, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) continui a trattenere indebitamente somme ai signori Giancarlo Antonio Dibenedetto e Assunta Silvestro, residenti in Altamura (Bari); l'Agea non può azionare alcun valido titolo di credito in danno dei signori in questione, né sussiste alcun debito in capo agli stessi che possa legittimamente risultare a favore dell'Agea in ragione di due distinti verbali di contestazione redatti ex articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione ai controlli ex regolamento Cee n. 1272/88 della Campagna controlli 1995; i signori Dibenedetto-Silvestro hanno ritualmente azionato ogni procedura diretta a contrastare le pretese sanzionatorie avanzate dall'Ispettorato repressione frodi ma non hanno mai ricevuto notizia di qualsivoglia azione di recupero o di una procedura di contestazione o richiesta di pagamento di somme per presunto indebito percepimento di aiuti;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire per porre fine ad un vero e proprio sopruso da parte di Agea, ristabilendo un corretto rapporto

con gli agricoltori che hanno il dovere di rispettare i regolamenti comunitari almeno al pari di Agea.

(4-00136)

(11 giugno 2008)

RISPOSTA. – All'esito delle verifiche effettuate sono stati redatti, dal Corpo forestale dello Stato, due verbali di contestazione in data 11 dicembre 1995 nei confronti di Dibenedetto Giancarlo Antonio ed, in data 12 dicembre 1995, nei confronti di Silvestro Assunta.

In particolare, con il verbale stilato in data 11 dicembre 1995, sono state contestate a Dibenedetto Giancarlo l'indebita percezione di aiuti riferiti al ritiro dei seminativi dalla produzione per i terreni siti presso i comuni di Pisticci e di Ferrandina per 18 campagne dalla 1989/90 alla 1993/94 per un ammontare complessivo di 112.797,84 euro (pari a 218.407.080 lire).

Inoltre, con il verbale redatto il 12 dicembre 1995 è stato contestato a Silvestro Assunta l'indebito percepimento di provvidenze comunitarie relative al ritiro dei seminativi dalla produzione per i terreni siti presso i comuni di Pisticci e di Ferrandina (per particelle diverse da quelle di cui al verbale elevato nei confronti di Dibenedetto) per le campagne dalla 1989/90, alla 1993/94 per un ammontare complessivo di 88.875,32 euro (pari 172.086.618 lire).

Si precisa che gli importi contestati sono costituiti da una quota relativa al bilancio comunitario e una quota afferente al bilancio nazionale.

L'ex A.I.M.A., come previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 595/91, ha riferito nel 1996 alla Commissione dell'Unione europea i due casi di irregolarità, oggetto dei sindacati verbali, comunicando alla Commissione stessa la sola quota comunitaria dell'importo indebitamente percepito.

Si fa presente che l'importo contestato nel verbale, maggiorato dei relativi interessi, doveva essere restituito dall'interessato nei modi e termini che l'Ufficio liquidatore Esab della Regione Basilicata avrebbe dovuto indicare, come specificato nello stesso verbale.

Al riguardo, si sottolinea che la circolare n. 8 emessa in data 11 giugno 1992 da questo Ministero – avente ad oggetto la «corresponsione dell'aiuto per il ritiro dei seminativi ritirati dalla produzione – decreto ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991, così come modificato dal decreto ministeriale n. 281 del 9 aprile 1992. Controlli e sanzioni» prevede che «le regioni interessate o la provincia autonoma di Bolzano, a cui è inviata una copia del rapporto redatto dal Corpo Forestale dello Stato, sono tenute ad attivare in via diretta ed immediata, tramite i competenti uffici, le azioni di recupero dell'indebito».

Pertanto, l'ESAB, in forza di quanto disposto dalla menzionata circolare, era l'ente competente a porre in essere le azioni finalizzate al recupero del credito vantato nei confronti del sig. Dibenedetto e della signora Silvestro.

L'ufficio operativo competente nel settore aiuti al ritiro dei seminativi dalla produzione, in assenza di comunicazioni da parte degli organi regionali preposti alla richiesta dell'indebito, ha proceduto nel 2001 all'iscrizione nel registro dei debitori dei beneficiari indicati in oggetto al fine di provvedere al recupero il credito vantato dalla Comunità.

Successivamente, nel 2006, a seguito dell'introduzione del regime di aiuti della domanda, unica, l'Ufficio operativo, sempre nel silenzio dell'ente regionale competente, ha provveduto ad avviare le operazioni di recupero degli importi contestati tramite compensazione tra le somme dovute da AGEA ai beneficiari in oggetto a titolo di premio per la domanda unica e le somme dovute dagli stessi a questa amministrazione per l'indebita percezione di contributi comunitari di cui ai verbali del Corpo forestale dello Stato.

Dagli atti in possesso della scrivente risulta inoltre che Dibenedetto Giancarlo Antonio, in data 6 aprile 1999, ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Matera, all'ordinanza-ingiunzione n. 33 del 1989 di questa amministrazione, emessa a fronte del verbale di contestazione del Corpo forestale dello Stato dell'11 dicembre 1995.

Al riguardo, si sottolinea la piena autonomia della pretesa di recupero da parte di AGEA rispetto all'irrogazione della sanzione amministrativa da parte di questo Ministero, stante la diversa natura della violazione amministrativa rispetto al recupero delle somme indebitamente percepite.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che l'AGEA, in considerazione del perdurante mancato riscontro dell'ente regionale competente che, allo stato, non consente di valutare se i crediti in questione si siano estinti per prescrizione, procederà all'ulteriore recupero mediante compensazione delle somme residue dovute dai beneficiari indicati in oggetto, a tutela degli interessi della Comunità e dell'Erario.

Della circostanza l'Ufficio del contenzioso comunitario, competente a gestire le irregolarità comunitarie e a realizzare le attività di recupero di somme indebitamente percepite dal marzo 2007, fornirà debita informazione ai destinatari dei provvedimenti di compensazione.

In ogni caso, fermi restando gli effetti dell'avvenuta compensazione, si comunica che l'Ufficio del Contenzioso comunitario sta reperendo ulteriori informazioni sia dall'Ispettorato centrale per il Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che dall'Arbea, organismo pagatore competente, al fine di verificare, nel complesso, le posizioni dei produttori indicati.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(24 luglio 2008)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

già dal 1998, per la prima volta nella storia europea, nessuno dei quaranta Stati membri del Consiglio d'Europa ha più eseguito pene capitali;

da sempre lo Stato italiano ha assunto posizioni molto chiare e dure nei confronti della pena di morte tanto da farsi promotore della moratoria mondiale contro la pena capitale;

secondo eminenti costituzionalisti, il Trattato di Lisbona, rinviando alcune questioni controverse alle «Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali» arriverebbe a legittimare, attraverso rinvii e richiami, la pena di morte e l'omicidio «per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione» e «per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra» (sono ben 14 gli Stati impegnati nella guerra in Iraq);

l'Irlanda è stato l'unico Paese dell'Unione che ha indetto un *referendum* per decidere se approvare o meno il Trattato di Lisbona;

il verdetto irlandese, con la bocciatura del Trattato, rischia ora di far fallire il progetto europeo o quanto meno di rallentare i processi di unificazione ora in atto;

toccherà ora alla Francia, che inizierà la presidenza di turno dell'UE il prossimo mese di luglio 2008, gestire questa difficile e impreveduta situazione,

l'interrogante chiede di sapere se e in quale modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire in sede europea per chiarire ed eliminare definitivamente ogni eventuale e residua interpretazione, anche solo dubitativa, della legittimità della pena di morte soprattutto in vista della probabile rielaborazione del Trattato di Lisbona a seguito della bocciatura irlandese.

(4-00180)

(17 giugno 2008)

RISPOSTA. – L'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda intervenire a livello europeo per eliminare i possibili dubbi sulla legittimità della pena di morte che potrebbero derivare dal Trattato di Lisbona. Ciò in vista di una «probabile rielaborazione» dello stesso a seguito della sua bocciatura nel recente *referendum* irlandese.

A quest'ultimo riguardo si fa presente che il Consiglio europeo del 19/20 giugno 2008 non ha considerato alcuna ipotesi di rinegoziazione del Trattato, ed ha confermato la prosecuzione del processo di ratifica in base al testo attuale. In tal senso intende muoversi anche il Governo italiano che ha ribadito l'auspicio che la ratifica da parte del nostro Parlamento possa concludersi prima della pausa estiva.

. Ciò premesso, i dubbi evocati dall'interrogante fanno riferimento ad un passaggio delle Spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, laddove a commento dell'articolo 2, par. 2 della Carta, che afferma che «nes-

suno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato», si osserva tra l'altro che le disposizioni di tale articolo corrispondono a quelle degli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e del suo protocollo addizionale n. 6, il quale all'articolo 2 prevede che «Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni [...]».

In proposito si osserva che tale norma – effettivamente contenuta nel protocollo addizionale n. 6 alla CEDU – è già inserita nel nostro ordinamento. Il nostro Paese ha infatti sottoscritto il Protocollo in questione il 21 ottobre 1983 e lo ha ratificato il 29 dicembre 1988. Esso è in vigore dal 1° gennaio 1989. La norma sopradescritta, tuttavia, non ha effetto diretto, ma configura una mera possibilità di giustificare la pena di morte nelle legislazioni nazionali per atti commessi «in tempo di guerra», che potrebbe essere esercitata solo conformemente alle legislazioni nazionali.

Per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, che resta un testo inteso ad ampliare il campo dei diritti e non certo a restringerli, si ricorda che essa non figura nel testo del Trattato di Lisbona, a differenza di quanto avveniva nel Trattato costituzionale. Alla Carta – che è stata nuovamente proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dai Presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Unione europea n. C 2007/303/01 del 14 dicembre – viene tuttavia attribuito «lo stesso valore giuridico dei trattati», attraverso l'articolo 6 del TUE come modificato dal Trattato di Lisbona.

Lo stesso articolo chiarisce che «i diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta stessa che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni a cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni».

Le spiegazioni in questione furono elaborate sotto la responsabilità del *Presidium* guidato dall'ex presidente tedesco Herzog, che ha presieduto la Convenzione che ha elaborato la Carta, proclamata la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000. Anch'esse sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* Unione europea il 14 dicembre, senza essere state però proclamate dai Presidenti delle tre istituzioni. Esse rappresentano uno strumento ausiliario, per aiutare gli operatori nell'interpretazione delle norme della Carta, e, come indicato, si limitano in molti casi a indicare le fonti a cui sono ispirati i singoli articoli.

Si rileva poi che il titolo VII della Carta ne limita l'ambito di applicazione alle sole istituzioni, organi e agenzie dell'Unione, mentre per i Paesi membri essa si applica «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione». Esso inoltre chiarisce che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto comunitario al di là delle competenze dell'Unione.

Si osserva quindi che il terzo paragrafo dell'articolo 52 prevede effettivamente che «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a

quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione». Lo stesso articolo precisa tuttavia che «Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni» e che «Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta».

L'articolo 53 della Carta chiarisce quindi che «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle Costituzioni degli Stati membri». Orbene l'articolo 27 della nostra Costituzione vieta espressamente la pena di morte, senza eccezione alcuna.

Pertanto, è chiaro che il Trattato di Lisbona e la Carta non comportano in alcun modo una reintroduzione della pena di morte – neppure indiretta e limitata ai casi eccezionali evocati dal sesto protocollo della CEDU – nel nostro ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(23 luglio 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, del lavoro, salute, politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

secondo il regolamento di Trenitalia possono viaggiare sui treni Eurostar Italia effettuati con materiale ETR 460, ETR480 e ETR500, Eurostar Italia Alta Velocità, Treno TBiz cani guida delle persone non vedenti, anche se accompagnate, e piccoli animali racchiusi nell'apposito contenitore delle dimensioni non superiori a centimetri 32x32x50;

sempre secondo tale regolamento cani di piccola, media e grossa taglia possono viaggiare su tutte le altre categorie di treni purché con guinzaglio e museruola: diretti, regionali, interregionali, Intercity, Intercity Plus, Eurostar City Italia, espressi ed Intercity Notte;

in particolare alcune tratte come la Firenze-Roma hanno tempi di percorrenza molto diversi a seconda del tipo di treno: se il viaggio viene fatto con un treno Eurostar si impiega 1 ora e 37 minuti, con treno Intercity, circa 2 ore e mezzo e con i treni regionali si raggiungono le 3 ore e 37 minuti;

le frequenze dei treni Eurostar sono sempre maggiori e con orari comodi e continui, mentre gli altri tipi di treni sono sempre più rari e

con orari che ne scoraggiano l'uso. Non solo, ma quando sulla rete ferroviaria ci sono problemi (fatto tutt'altro che raro), i treni che subiscono meno ritardi (per scelta aziendale) sono gli Eurostar, quindi tutti gli altri accumulano ritardi molto sfiacanti che ne scoraggiano l'uso;

un cane che non ha le caratteristiche per cui è consentito l'accesso sull'Eurostar (la maggior parte dei cani in circolazione), in particolare in estate, viene costretto ad un viaggio di quasi quattro ore (quando non ci sono ritardi) con guinzaglio e museruola, sviluppa una sofferenza e un malessere che spesso scoraggia il proprietario a portarlo con sé;

non appare comprensibile la motivazione di tale discriminazione dei cani più grandi rispetto a quelli più piccoli, considerato anche che in altri paesi europei è normale portare nei treni ad alta velocità cani di qualunque taglia;

le persone e le famiglie che hanno un cane sono sempre più numerose, considerando l'animale come un componente della famiglia stessa. Lo portano con sé in tutti gli spostamenti, ma il doverlo sottoporre a questi viaggi massacranti, non favorisce certo l'uso del treno, a vantaggio dell'auto privata. Una situazione che favorisce il contrario di quello che Governo, associazioni ambientali e altre fanno con la promozione dell'uso del mezzo pubblico a svantaggio di quello privato, più inquinante e con una gestione più problematica soprattutto nelle aree urbane;

durante l'estate il fenomeno dell'abbandono dei cani ha il suo culmine proprio e anche per le difficoltà logistiche nel trasporto. Secondo il Ministero della salute (dati del gennaio 2007) a fronte di quasi cinque milioni e mezzo di cani di proprietà, circa mezzo milione sono quelli randagi ospitati nei canili, quindi recuperati dopo essere stati abbandonati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare Trenitalia affinché sia rivisto tale regolamento, rendendo accessibili tutti i treni a tutti i cani senza discriminazione di taglia.

(4-00116)

(5 giugno 2008)

RISPOSTA. – Si premette innanzitutto che Trenitalia, nell'organizzazione del servizio di trasporto e nell'elaborazione della connessa normativa, si pone come finalità prioritaria il soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative della clientela nella sua totalità tenendo, quindi, nella debita considerazione anche le esigenze specifiche di particolari settori della clientela.

In tale ottica, vengono offerte soluzioni di viaggio alla clientela che possiede animali temperando, comunque, tali esigenze con quelle degli altri viaggiatori, ai quali deve essere parimenti assicurato un servizio adeguato alle aspettative e ad eventuali diverse necessità.

L'attuale normativa che disciplina il trasporto degli animali a bordo dei treni tiene necessariamente conto anche dei viaggiatori che, per varie motivazioni, non gradiscono o non possono viaggiare assieme agli animali

ed, in particolare, di coloro che soffrono di allergie o fobie nei riguardi degli stessi.

Pertanto, a tutela di questa clientela, il trasporto dei cani di media e grossa taglia è consentito – a condizione che l'animale non rechi disturbo agli altri – solo sui treni che hanno in composizione carrozze «a compartimento», allo scopo di limitare quanto più possibile il contatto con gli altri viaggiatori.

Sui treni della flotta ETR, che presentano esclusivamente un allestimento delle carrozze a salone (vano unico) è, pertanto, consentito l'accesso solo agli animali di piccola taglia purché trasportati in idonei contenitori e posizionati negli appositi spazi tra i sedili.

Nel rilevare che Trenitalia trasporta ogni anno oltre 150.000 animali al seguito dei viaggiatori, si fa presente che la normativa attualmente in vigore, a differenza di quella precedentemente adottata, proprio allo scopo di favorire la clientela che possiede animali, non prevede più il pagamento della tassa di disinfestazione per i viaggi degli animali in carrozza cuccette e VL, ed ha fissato un limite massimo di soli 5 euro per i viaggi dei cani di media e grossa taglia, sia in 1^a che in 2^a classe.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEOLI

(25 luglio 2008)